


**COMUNE DI
CARDANO AL CAMPO**
(Provincia di Varese)



REGOLAMENTO COMUNALE
CORSI PER IL RECUPERO DEI
PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA

Allegato alla deliberazione di C.C.
N.82.... del14.04.2006

Dott. *[Signature]*
Segretario Comunale



Art. 1- Corsi per il recupero dei punti sulla patente di guida

Ai sensi dell'art. 1 comma 2[^] Decreto Ministeriale 29 luglio 2003", sono istituiti presso il comune di Cardano al Campo i corsi per il recupero dei punti sulla patente di guida, previsti dalla Legge 1 Agosto 2003 n. 214, (art. 126-bis comma 4[^] del Codice della Strada, D.L.vo n. 285 del 30 Aprile 1992), e gli stessi saranno ufficializzati con decreto di abilitazione al Comune di Cardano al Campo da parte del competente Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture.

Art. 2- Locali e attrezzature

1. L'aula autorizzata per lo svolgimento dei corsi sarà indicata nell'autorizzazione ministeriale di cui al precedente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 2 di quanto disposto dal Decreto del 29 Luglio 2003, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sala è attrezzata di un tavolo-cattedra per il docente, dei posti a sedere per i partecipanti, di servizi igienici, e di tutto il materiale didattico comprensivo di corso multimediale indicato nello stesso articolo e previsto dall'art. 2 del citato Decreto Ministeriale.

3. Nessuna sala diversa da quella indicata al comma 1, può essere utilizzata per lo svolgimento dei corsi per il recupero dei punti sulla patente di guida.

Art. 3 - Docenti

1. I docenti autorizzati per l'espletamento dei corsi, sono esclusivamente quelli indicati nell'autorizzazione ministeriale, i quali hanno dimostrato di possedere i requisiti indicati all'art. 3 del Decreto del 29 Luglio 2003, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 4 - Tipologie dei corsi

1. I corsi di cui all'articolo 1, sono organizzati nelle seguenti tipologie:

- a. per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
- b. per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

2. I corsi di cui al comma 1 lettera a, consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

3. I corsi di cui al comma 1 lettera b, consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a tre settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

4. Ad ogni corso non possono partecipare più di venticinque partecipanti.

Art. 5 - Programma e finalità dei corsi

1. I corsi, che prevedono argomenti teorici inerenti alla circolazione stradale, alla sicurezza, e alle problematiche connesse alla violazione delle norme del Codice della Strada, devono seguire i programmi e le finalità indicate agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto del 29 Luglio 2003, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Svolgimento dei corsi

1. La data di inizio e fine di un corso, devono essere comunicati almeno sette giorni prima dell'inizio all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Varese.

Art. 6 - Svolgimento dei corsi

1. La data di inizio e fine di un corso, devono essere comunicati almeno sette giorni prima dell'inizio all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Varese.
2. Per ogni corso, devono essere indicati:
 - a. i giorni e gli orari delle lezioni;
 - b. il docente o i docenti;
 - c. il responsabile del corso;
 - d. l'elenco dei partecipanti al corso.
3. Le eventuali variazioni dei calendari, o dell'orario delle lezioni devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Varese.

Art. 7 - Frequenza dei corsi

1. Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è ricevuta la comunicazione di decurtazione del punteggio, dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio
2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante l'ordinario svolgimento del corso sono consentite ad ogni partecipante, al massimo:
 - a. quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 4 comma 1 lettera a del presente regolamento;
 - b. sei ore di assenza per i corsi di cui all'art. 4 comma 1 lettera b del presente regolamento.
4. I partecipanti che pur avendo effettuato delle ore di assenza, non superano i limiti di cui al precedente comma, potranno ottenere l'attestazione di frequenza solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine, vengono previste apposite lezioni di recupero.
5. I partecipanti che superano i limiti di assenze di cui al comma 3, dovranno ripetere l'intero corso, per ottenere l'attestazione di frequenza.
6. I partecipanti verranno dotati del materiale didattico necessario ai fini dei corsi per il recupero dei punti.

Art. 8 - Iscrizione e registri dei corsi

1. L'iscrizione ai corsi di recupero punti sulla patente di guida è riservata ai residenti del Comune di Cardano al Campo, eventuali iscritti esterni saranno ammessi solo a copertura del limite massimo dei partecipanti previsto dall' art. 4 comma 4[^] del presente regolamento;
2. Tutti i partecipanti ai corsi, devono essere iscritti nel "Registro delle iscrizioni", conforme al modello previsto nell'allegato 1 del Decreto del 29 Luglio 2003, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Le presenze dei partecipanti ai corsi devono essere annotate sul "Registro di frequenza ai corsi". In particolare devono essere registrati: data e orario della lezione, argomento trattato, firma in entrata e firma in uscita del partecipante.
4. L'eventuale assenza di un partecipante, deve essere annotata sul registro di cui al precedente comma, entro quindici minuti dall'inizio della lezione.
5. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e devono essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Detti registri, devono essere conservati presso il Comando Polizia Locale di Cardano al Campo per almeno cinque anni.
6. Al momento della registrazione, da effettuarsi presso gli uffici del Servizio di Polizia Locale, i partecipanti dovranno consegnare la comunicazione di decurtazione del punteggio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri in originale, inoltre dovranno presentare il documento di guida di cui sono titolari.

Art. 9 - Attestazione finale

1. Al termine del corso viene rilasciato un attestato in duplice copia: una copia viene consegnata al partecipante, mentre l'altra viene consegnata all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso, e hanno recuperato i punti, per l'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

2. L'attestato rilasciato è conforme al modello previsto dall'allegato 3 del Decreto del 29 Luglio 2003, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 10 - Decorrenza dei punti acquisiti

1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di cui al precedente articolo, e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri avrà avuto la comunicazione dell'attestazione finale.

2. Qualora al Centro elaborazione dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri pervenisse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza, la comunicazione di perdita totale del punteggio, il partecipante al corso non potrà godere dei benefici del corso e dovrà sottoporsi ad esame di revisione della patente, come previsto dal comma 6 dell'art. 126-bis del Codice della Strada (D.L.vo n. 285 del 30 Aprile 1992).

Art. 11 – Responsabilità dell'organizzazione dei corsi

La responsabilità ed il coordinamento per l'organizzazione dei corsi è demandata al Comandante Responsabile del Servizio della Polizia Locale del Comune di Cardano al Campo.

Art. 11 - Tariffe per la partecipazione ai corsi

1. Le tariffe per la partecipazione ai corsi sono stabilite con atto deliberativo dalla Giunta Comunale per i corsi di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) e per i corsi di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento comunale.

2. Le tariffe stabilite, saranno comprensive di I.V.A., materiale didattico e, comunque comprensive di tutte le spese necessarie all'ordinario svolgimento dell'attività dei corsi per il recupero dei punti sulla patente di guida.